

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 42/30233/2015

OGGETTO: SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMUNE DI CALUSO - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17/BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I – OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Caluso, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Caluso, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 s.m.i.; (pratica n. 05/2015-SUAP);

preso atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Caluso di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, per l' ampliamento di area produttiva, promossa dallo Sportello Unico per le Imprese di Caluso:

- ha convocato, con PEC ns. prot. n. 110405/2015 del 29/07/2015, la prima seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta il 15/09/2015;
- ha trasmesso in data 30/07/2015 (pervenuta in data 05/08/2015) la documentazione della Variante su supporto informatico;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante semplificata propone l' ampliamento dell' area

a destinazione produttiva esistente "IA2.6.2", dove ha sede lo stabilimento della ditta Margaritelli Ferroviaria S.p.A.. per una superficie pari a circa mq. 16.000. Tale area non sarà dotata di capacità edificatoria propria e verrà adibita allo stoccaggio ed alla stagionatura delle traversine in calcestruzzo. La S.U.L. complessiva dell'ambito produttivo "IA2.6.2" rimarrà invariata;

preso atto che:

- nella prima seduta della prima Conferenza dei Servizi convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in data 15/09/2015, è emerso, come si evince dal Verbale inviato con PEC ns. prot. n. 137092/2015 del 30/09/2015, la carenza della seguente documentazione:
 - verifica degli standards minimi imposti dall'art. 21 della L.R. 56/77;
 - mancata precisa definizione delle superfici oggetto del cambio di destinazione urbanistica e della superficie territoriale/ fondiaria del lotto;
 - mancanza della scheda d'area/quadro sinottico, relativi allo stato vigente ed in variante;
 - mancata indicazione della compensazione ambientale, così come richiesto dal parere espresso dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana prot. 07219/2015/LB8 del 15/05/2015;
 - mancata precisa indicazione degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata dal Comune di Caluso e la ditta proponente in data 01/08/2006, relativa alla realizzazione del raccordo stradale tra la Comunale Rodallo Vallo e la S.S. n. 26;
 - mancata indicazione dell'articolo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. relativo alle aree in questione. L'articolo di norma dovrà altresì essere depurato da eventuali richiami ad aree eliminate con precedenti varianti;
 - alcune incongruenze in merito alla titolarità dei lotti interessati dalla Variante (per i quali la verifica spetta all'Ente che rilascerà il Permesso di Costruire);
 - parere preventivo sul rischio sismico e sul rischio idrogeologico, espresso dal Settore competente Regionale, con un grado di approfondimento rapportato all'oggetto della Variante urbanistica in discussione, come stabilito al punto 3.3 dalla D.G.R. n. 64-7417 del 2014 per in comuni non adeguati al P.A.I. e alla normativa sismica;
- in data 30/09/2015 lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso inviava dei documenti integrativi, concordati in sede della prima seduta della Conferenza;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della prima Conferenza dei Servizi del 15/09/2015 rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015;

rilevato che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Caluso di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Caluso ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, terminato con espressione di parere tecnico di non assoggettabilità alla VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale di Caluso in data 14/07/2015, previa acquisizione dei pareri degli Enti con competenza ambientale;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino prot. n. 0121412/2015/LB8 del 01/09/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. ed in particolare l'art.1 comma 50;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17/bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino prot. n. 389-29253/2015 del 13/10/2015;

DETERMINA

- 1. di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. di Caluso, per ampliamento area produttiva esistente "IA2.6.2", le seguenti osservazioni:
- a) le prescrizioni della Variante dovranno contenere precise indicazioni in merito alle compensazioni ambientali condivise in Conferenza;
 - b) si suggerisce di indicare, nelle rappresentazioni grafiche della Relazione Illustrativa, il corretto perimetro dell'ampliamento oggetto di Variante, ovvero la porzione di territorio di circa 16.000 mq che muta di destinazione urbanistica, da area agricola di tutela ambientale ad area produttiva;
 - c) si suggerisce, per completezza documentale, di allegare il testo completo dell'articolo delle Norme tecniche di Attuazione oggetto di modifiche (art. 3), con evidenziate le integrazioni apportate, privo di eventuali richiami ad aree eliminate con precedenti Varianti, ricordando che tutta la documentazione di Variante dovrà essere approvata per intero e non per stralci;
 - d) pur identificata con un asterisco, si rileva una certa difficoltà ad accertare puntualmente la porzione di area "IA2.6.2", oggetto della presente Variante, che risulta inedificabile. Si suggerisce, pertanto, di trovare una forma grafica più idonea a permetterne una definizione certa;
 - e) si invita ad indicare la superficie complessiva delle aree di cui al comma 5 punto f) art 17 L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - f) riguardo alla verifica di Classificazione acustica, si suggerisce di integrare quanto già riportato nella Relazione Illustrativa, dichiarando che le modifiche in Variante sono compatibili con il P.C.A.;
 - g) la Variante dovrà essere corredata del parere del competente Settore regionale Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sismico, relativo agli aspetti geologici e sismici;
 - h) infine, pur considerando che, per il comune di Caluso, è in corso una Variante per l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI, si sollecita l'Amministrazione a procedere verso una rapida conclusione dell'iter in corso, al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione

immediatamente vincolante e cogente” contenuta all’art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: “La Provincia individua nell’adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale...”;

2. **di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante semplificata in oggetto con il “PTC2”;
3. **di trasmettere** e la presente determinazione allo Sportello Unico della Città di Caluso e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 14/10/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell’Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Ing. Giannicola Marengo)
(F.to in originale)